Doc XXVII, n. 35

cdp

Prot. PRES/P/120/22

Roma, 3 agosto 2022

Al Presidente del Senato della Repubblica
Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati
Piazza Madama – Palazzo Madama
00186 Roma

Al Presidente della Camera dei Deputati
On. Roberto Fico
Piazza Montecitorio – Palazzo Montecitorio
00186 Roma

Egregi Presidenti,

con la presente, si trasmette la Relazione di cui all'articolo 40, comma 7, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 febbraio 2021, n. 26 recante il *Regolamento concernente i requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli investimenti del Patrimonio Destinato*, a seguito dell'estensione del termine previsto dalla Comunicazione della Commissione Europea "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*" al 30 giugno 2022.

Cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Il Presidente
Giovanni Gorno Tempini

L'Amministratore delegato
Dario Scannapieco

Cassa Depositi e Prestiti

Cassa Depositi e Prestiti
Società per Azioni
Via Goito, 4 - 00185 Roma
T +39 06 4221 1
F +39 06 4221 4026

Capitale Sociale
€ 4.051.143.264,00 i.v.
Iscritta presso
CCIAA di Roma al
n.REA 1053767

Codice Fiscale
e iscrizione al Registro
delle Imprese di Roma
80199230584
Partita IVA 07756511007

Camera dei Deputati ARRIVO 04 agosto 2022 Prot: 2022/0001185/TN

cdp

Roma, 3 agosto 2022

Relazione ai sensi dell'articolo 40, comma 7, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 febbraio 2021, n. 26 recante Regolamento concernente i requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli investimenti del Patrimonio Destinato

A. INTRODUZIONE – CONTESTO DI RIFERIMENTO

Alla luce dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in coerenza con le iniziative assunte a livello europeo, il Governo e il Parlamento hanno ritenuto necessario attivare, oltre agli strumenti di supporto della liquidità, una misura finalizzata a sostenere e rilanciare il sistema economico - produttivo italiano, anche attraverso il rafforzamento del capitale delle imprese.

In questo contesto, in particolare:

- la Commissione Europea (la "**Commissione**") ha definito un regime temporaneo di deroga rispetto alla disciplina in materia di aiuti di Stato, al fine di consentire agli Stati membri di intervenire, tra l'altro, a supporto della ricapitalizzazione delle imprese, adottando la comunicazione "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*" (il "***Temporary Framework***")[1];
- in ambito nazionale, l'art. 27 del Decreto Rilancio[2] ha autorizzato Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ("**CDP**") a costituire un patrimonio destinato, il Patrimonio Rilancio[3], separato e autonomo, a tutti gli effetti, dal patrimonio di CDP e dagli altri patrimoni separati costituiti dalla stessa e alimentato da una dotazione iniziale fornita dal Ministero dell'economia e delle finanze (il "**MEF**").

In data 17 settembre 2020, la Commissione Europea ha formalmente approvato lo schema di ricapitalizzazione a supporto delle imprese presentato dall'Italia[4].

---

[1] Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020 (C (2020) 1863), come modificata con Comunicazioni della Commissione del 3 aprile, 8 maggio, 29 giugno e 13 ottobre 2020, nonché del 28 gennaio e 18 novembre 2021.

[2] Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19*" convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

[3] Il patrimonio destinato, costituito con delibera dell'Assemblea degli Azionisti di CDP del 26 maggio 2021, su proposta del Consiglio di Amministrazione del 18 maggio 2021, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Decreto Rilancio e articolato nei tre comparti rispettivamente denominati "Fondo Nazionale Supporto Temporaneo", "Fondo Nazionale Strategico" e "Fondo Nazionale Ristrutturazioni Imprese" (il "**Patrimonio Rilancio**").

[4] La Commissione, con la Decisione C(2020) 6459 final, ha statuito "*not to raise objections to the aid provided through the Patrimonio Rilancio on the grounds that it is compatible with the internal market pursuant to Article 107(3)(b) of the Treaty on the Functioning of the European Union*".

Cassa Depositi e Prestiti
Società per Azioni
Via Goito, 4 - 00185 Roma
T +39 06 4221 1
F +39 06 4221 4026

Capitale Sociale
€ 4.051.143.264,00 i.v.
Iscritta presso
CCIAA di Roma al
n.REA 1053767

Codice Fiscale
e iscrizione al Registro
delle Imprese di Roma
80199230584
Partita IVA 07756511007

Per la costituzione e il conseguente avvio dell'operatività del Patrimonio Rilancio sono stati adottati, ai sensi dell'art. 27 del Decreto Rilancio[5], i seguenti **provvedimenti attuativi di parte pubblica:**

- il c.d. **Decreto Attuativo** del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico, del 3 febbraio 2021, n. 26, concernente i requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli investimenti del Patrimonio Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 marzo del 2021 ed entrato in vigore il 25 marzo 2021;

- il c.d. **Decreto Apporto** del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 maggio 2021, concernente la dotazione massima fino a Euro 44 miliardi[6] in favore del Patrimonio Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 maggio 2021, che, ai fini della dotazione iniziale del Patrimonio Rilancio, ha disposto l'assegnazione a titolo di apporto a CDP, per conto del Patrimonio Rilancio, di titoli di Stato per un controvalore di Euro 3 miliardi (l'"**Apporto Iniziale**"), successivamente assegnati con decreto direttoriale del 7 giugno 2021.

Conformemente alle tre operatività prescritte dal Decreto Attuativo, l'articolazione del Patrimonio Rilancio prevede i seguenti tre comparti:

- **Fondo Nazionale Supporto Temporaneo** ("**FNST**"): attraverso questa operatività il Patrimonio Rilancio ha fornito e fornirà risorse finanziarie con modalità coerenti con le misure previste dalla Commissione a sostegno dell'economia nell'emergenza COVID-19 (c.d. Operatività in *Temporary Framework*). In particolare, lo schema di intervento di tale comparto consta di 4 strumenti: (i) aumento di capitale ("**AUCAP**"); (ii) prestito obbligazionario subordinato con obbligo di conversione ("**POC**"); (iii) prestito obbligazionario subordinato convertibile ("**POSC**") e (iv) prestito obbligazionario subordinato non convertibile ("**POS**");
- **Fondo Nazionale Strategico** ("**FNS**"): attraverso questa operatività il Patrimonio Rilancio parteciperà,

[5] L'art. 5, comma 6-*bis*, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, concernente "*Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*", convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, ha esteso la scadenza degli interventi del Patrimonio Rilancio nel contesto del *Temporary Framework*, in coerenza con quanto autorizzato a livello europeo, disponendo che tali interventi potessero essere effettuati entro il 30 giugno 2022. Tale estensione è stata oggetto di notifica da parte del MEF alla Commissione Europea che, con la Decisione C(2022) 171 final dell'11 gennaio 2022, ha stabilito in merito "*not to raise objections to the schemes, as amended, on the grounds that they are compatible with the internal market pursuant to Article 107(3)(b) of the Treaty on the Functioning of the European Union*".

[6] Si segnala che una quota dei titoli di Stato, nel limite massimo di Euro 4,5 miliardi, è stata destinata alla copertura di operazioni di trasferimento di partecipazioni azionarie conseguenti al riassetto del gruppo SACE, ai sensi dell'art. 67 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
Si segnala altresì che, al fine di rafforzare il settore del *venture capital*, l'articolo 10, comma 7-*sexies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156, ha autorizzato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 dicembre 2021, dell'importo di 2 miliardi di Euro delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del Decreto Rilancio, per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il quale potrà utilizzarli per sottoscrivere quote o azioni di fondi per il *venture capital* e per il *venture debt*, istituiti da CDP Venture Capital SGR S.p.A. Si segnala infine che, nella Legge 15 luglio 2022, n. 91, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, è stato aggiunto un articolo 5-bis, in virtù del quale Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., anche tramite accordi con società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e attraverso lo stretto coordinamento con la maggiore impresa di trasporto di gas naturale, provvede a erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini del suo stoccaggio e della sua successiva vendita entro il 31 dicembre 2022, nel limite di 4 miliardi di euro. La copertura finanziaria di tale norma è a valere sulle somme iscritte in conto residui del Patrimonio Rilancio.

insieme ad altri investitori di mercato, ad operazioni di investimento sul mercato primario – attraverso aumenti di capitale o prestiti obbligazionari convertibili – o, direttamente o indirettamente, sul mercato secondario – attraverso l'acquisto di quote di partecipazione in imprese strategiche – (c.d. Operatività di Mercato). In particolare, lo schema di intervento di tale comparto consta dei seguenti strumenti: (i) aumento di capitale; (ii) prestito obbligazionario convertibile; (iii) interventi diretti sul mercato primario e secondario in società quotate con capitalizzazione di mercato superiore ad Euro 250 milioni, e (iv) interventi indiretti (i.e. tramite fondi di investimento gestiti da società di gestione del risparmio controllate da CDP) sul mercato secondario in società quotate o quotande (anche sull'Euronext Growth Milan) con capitalizzazione di mercato inferiore ad Euro 250 milioni;

- **Fondo Nazionale Ristrutturazioni Imprese** (**"FNRI"**): per investimenti diretti e indiretti in società caratterizzate da temporanea difficoltà finanziaria ma con prospettive di redditività futura.

Come stabilito dal Decreto Rilancio, i comparti in cui si articola il Patrimonio Rilancio sono separati, autonomi, distinti a tutti gli effetti dal patrimonio degli altri comparti, nonché dal patrimonio di CDP, e riferibili a differenti modalità di intervento a supporto delle imprese.

Inoltre, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Decreto Rilancio, il Consiglio di Amministrazione di CDP, nella seduta del 18 maggio 2021 ha, tra l'altro, adottato il Regolamento del Patrimonio Rilancio, la cui approvazione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della suddetta norma, è intervenuta in data 24 maggio 2021 ed è stata comunicata a CDP in data 7 giugno 2021.

Il Regolamento del Patrimonio Rilancio, in conformità e in esecuzione di quanto previsto dal Decreto Attuativo, disciplina, tra l'altro, in maggior dettaglio:

- le finalità del Patrimonio Rilancio, la costituzione e le modalità di funzionamento, la tempistica degli interventi, la durata, i requisiti delle imprese beneficiarie degli interventi, la politica di gestione, le forme di intervento e il piano economico-finanziario;
- l'operatività dei comparti, inclusi la gestione dei relativi proventi, la loro liquidazione, il regime per la loro rendicontazione;
- l'attività istruttoria relativa al Patrimonio Rilancio, inclusi i principi ad essa sottesi, l'*iter* procedimentale per la concessione degli interventi, i soggetti accreditati (rispettivamente gli "**Intermediari**", che supportano il Patrimonio nelle attività istruttorie, di esecuzione delle operazioni e di monitoraggio e gestione delle stesse, e gli "**Esperti Indipendenti**", per la determinazione del valore di mercato delle imprese richiedenti con azioni non quotate sui mercati regolamentati) e l'attività di gestione, monitoraggio e controllo;

- l'organizzazione e gestione del Patrimonio Rilancio inclusi, fra gli altri, le caratteristiche degli strumenti finanziari di partecipazione, il Comitato Conflitti e Operazioni, la classificazione e il processo istruttorio delle operazioni in conflitto di interesse, il regime dei costi del Patrimonio Rilancio e della remunerazione di CDP.

L'Assemblea degli Azionisti di CDP riunitasi in data 26 maggio 2021, in sede straordinaria, ha preso atto delle delibere assunte e delle proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione del 18 maggio 2021, e ha deliberato, tra l'altro, di costituire il Patrimonio Rilancio ai sensi dell'art. 27 del Decreto Rilancio, identificando i beni in esso compresi nei beni indicati dal Decreto Apporto, e per l'effetto di costituire un patrimonio destinato di diritto speciale avente le caratteristiche, la durata e la disciplina di cui al citato art. 27 del Decreto Rilancio, al Decreto Attuativo, al Decreto Apporto e al Regolamento del Patrimonio Rilancio.

La delibera dell'Assemblea degli Azionisti è stata depositata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27, comma 3, del Decreto Rilancio, in data 1° giugno 2021, presso il competente Registro delle Imprese, che ha provveduto alla relativa iscrizione in data 7 giugno 2021.

B. RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 40, COMMA 7, DEL DECRETO ATTUATIVO

Ai sensi dell'art. 40, comma 7, del Decreto Attuativo: "*CDP S.p.A. trasmette alle Camere entro il 30 settembre 2021 una relazione relativa agli interventi effettuati ai sensi del Titolo II, anche con riferimento alle procedure di verifica dei requisiti e criteri di accesso. La relazione è contestualmente trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze*".

In coerenza con quanto sopra riportato, in data 30 settembre 2021, CDP ha trasmesso ai Presidenti di Camera e Senato nonché al MEF la predetta relazione.

A tal riguardo, si segnala che, alla data di emanazione del Decreto Attuativo, il Quarto Emendamento al *Temporary Framework* (i.e., Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 7127 final del 13 ottobre 2020), fissava il termine ultimo per effettuare (i) i POS al 30 giugno 2021, e (ii) gli AUCAP, POC e POSC al 30 settembre 2021.

Pertanto, in linea con l'estensione dell'operatività del *Temporary Framework* al 30 giugno 2022 e al fine di fornire un quadro aggiornato e completo delle misure concesse, nonché di garantire adeguata trasparenza dei procedimenti, si è ritenuto di predisporre una nuova relazione ai sensi dell'art. 40, comma 7, del Decreto Attuativo che tenesse conto di tutti gli interventi oggetto di deliberazione da parte di CDP nell'ambito del FNST.

cdp

C. CRITERI DI ACCESSO E PROCEDURE DI VERIFICA

Con riferimento a tutti gli strumenti di intervento del Patrimonio Rilancio, l'art. 3, comma 1, del Decreto Attuativo individua quali possibili imprese beneficiarie le società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, escluse (i) quelle di cui all'art. 162-*bis* del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ("Testo unico delle imposte sui redditi")[7], (ii) quelle che esercitano attività assicurative e (iii) gli istituti di pagamento, che, alla data di richiestadell'intervento, soddisfino le seguenti condizioni:

a) hanno sede legale in Italia;

b) presentano un fatturato annuo superiore a Euro 50 milioni, risultante dall'ultimo bilancio approvato e sottoposto a revisione legale[8];

c) non si trovano in situazione di grave irregolarità contributiva o fiscale ai sensi dell'art. 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

d) non rientrano tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

e) nei confronti della società, ai sensi della vigente normativa antimafia, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto legislativo;

f) nei confronti degli amministratori, dei soci che detengono una partecipazione di controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, del codice civile e del titolare effettivo, quest'ultimo così come identificabile ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e relative disposizioni attuative, non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

---

[7] Con il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è stata ulteriormente ampliata l'operatività a mercato del Patrimonio Rilancio. In particolare, l'articolo 5, comma 6-*bis*, lett. b), del predetto decreto-legge amplia gli interventi alle società di partecipazione non finanziaria (c.d. *holding* industriali).

[8] Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto Attuativo, tra l'altro, l'ultimo bilancio di esercizio regolarmente approvato e sottoposto a revisione legale deve avere una data di riferimento non anteriore a diciotto mesi rispetto alla data di richiesta dell'intervento. Nel caso in cui la società appartenga a un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo. Con il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è stata ulteriormente ampliata l'operatività a mercato del Patrimonio Rilancio. In particolare, l'articolo 5, comma 6-*bis*, lett. b), del predetto decreto-legge ha previsto che possano beneficiare degli interventi del Patrimonio Rilancio nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili anche le società che presentano un risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti la data di richiesta di intervento, così come riportato dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l'utile riportato nel bilancio della società.

g) la società non è destinataria di provvedimenti di congelamento di fondi e risorse economiche o di altre limitazioni in base a normative nazionali o sovranazionali che dispongono misure restrittive nei confronti di determinati Stati o nei confronti di determinati soggetti e opera in conformità a tali normative;

h) nei confronti della società non è stata pronunciata sentenza di condanna né di applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231/2001, anche non passata in giudicato, e l'impresa non è a conoscenza della pendenza di procedimenti a suo carico in relazione agli illeciti amministrativi commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, previsti dalla sezione III del Capo I, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

i) gli amministratori o i direttori generali dell'impresa non sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non hanno riportato condanne, né sono stati destinatari di sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., passate in giudicato per delitti dolosi, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, previsti dagli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Come previsto dal Decreto Rilancio e dal Decreto Attuativo, l'istruttoria si è svolta secondo procedure semplificate e attraverso la presentazione di dichiarazioni autocertificate da parte delle imprese richiedenti, la cui verifica è stata effettuata sia dagli Intermediari che dalle strutture di CDP. Come meglio specificato nel Regolamento del Patrimonio Rilancio, le attività di verifica relative, tra l'altro, ai requisiti di accesso e al rispetto dei limiti minimi e massimi degli interventi, sono state effettuate, per tutto l'*iter* di concessione delle misure, secondo meccanismi di valutazione oggettiva.

Le stesse sono state svolte anche facendo affidamento su fonti pubbliche e documentali, banche dati, registri, liste ufficiali, siti internet ufficiali delle autorità italiane e sovranazionali, ovvero su dati disponibili dalla consultazione di *database* di natura commerciale generalmente utilizzati per valutare le notizie negative provenienti dai *media*, nelle forme e avuto riguardo ai limiti di disponibilità e accessibilità delle stesse.

Inoltre, ai sensi degli articoli 11.2 e 28.2 del Regolamento del Patrimonio, ove a seguito dei citati riscontri sia emersa la necessità per CDP di svolgere ulteriori approfondimenti, si è fatto ricorso alla possibilità per quest'ultima di richiedere all'impresa – in ogni momento – la documentazione ufficiale.

Nell'ambito delle disposizioni del Decreto Attuativo concernente i requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli investimenti del Patrimonio Rilancio, CDP ha altresì stipulato protocolli di collaborazione con Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni, con il duplice scopo di (i) assicurare l'efficacia e la rapidità d'intervento del Patrimonio Rilancio e (ii) rafforzare tutti i presidi di legalità. Nello specifico, sono stati

stipulati 9 protocolli di collaborazione con: il Ministero dell'Interno, la Banca d'Italia, l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate.

Le suddette attività di verifica dei requisiti e, in generale, l'intero processo di concessione degli interventi del Patrimonio Rilancio è supportato con logica *end-to-end* da piattaforme tecnologiche realizzate appositamente, che garantiscono l'interazione tra le imprese richiedenti, gli intermediari accreditati e CDP, assicurando completa tracciabilità delle comunicazioni, della documentazione e delle attività in capo a ciascuno degli attori coinvolti.

D. INTERVENTI DEL FNST OGGETTO DI DELIBERA DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CDP ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2022

A partire dal 25 giugno 2021 e fino al 30 giugno 2022, è stata operativa la Piattaforma Patrimonio Rilancio, che ha permesso alle società richiedenti, per il tramite degli Intermediari accreditati, di caricare la propria richiesta di intervento. In questa ottica, al fine di perfezionare gli interventi, sono stati accreditati nove Intermediari, che hanno supportato il Patrimonio Rilancio nelle attività istruttorie e di esecuzione delle operazioni e lo supporteranno in quelle di monitoraggio e gestione delle stesse, e dodici Esperti Indipendenti, per la determinazione del valore di mercato delle imprese richiedenti con azioni non quotate sui mercati regolamentati.

Al 30 giugno 2022, 33 interventi (per un totale di Euro 500,5 milioni) sono stati oggetto di delibera da parte del Consiglio di Amministrazione di CDP, di cui:

- 21 delibere con esito positivo per un totale di Euro 401,9 milioni relative a:
  - 12 POSC per un totale di Euro 283,2 milioni;
  - 7 POS per un totale di Euro 44,4 milioni;
  - 2 POC per un totale di Euro 74,3 milioni.
- 12 delibere con esito negativo per un totale di Euro 98,6 milioni relative a:
  - 1 POSC per un totale di Euro 10,0 milioni;
  - 11 POS per un totale di Euro 88,6 milioni.

Dei 21 interventi deliberati positivamente:

- 13 interventi sono stati oggetto di erogazione per un totale di Euro 307,1 milioni, di cui:
  - 9 POSC per un totale di Euro 251,2 milioni;
  - 3 POS per un totale di Euro 16,4 milioni;
  - 1 POC per un totale di Euro 39,5 milioni.
- 7 interventi sono in fase di avveramento delle condizioni sospensive all'erogazione e risultano, pertanto, ancora non erogati per un totale di Euro 85,7 milioni, di cui:
  - 2 POSC per un totale di Euro 23,0 milioni;
  - 4 POS per un totale di Euro 28,0 milioni;
  - 1 POC per un totale di Euro 34,7 milioni.
- 1 intervento non è stato perfezionato mediante la sottoscrizione del relativo contratto, in virtù della mancata acquisizione entro il 30 giugno 2022 della documentazione ufficiale, posta come condizione sospensiva alla sottoscrizione del medesimo contratto, idonea a comprovare la sussistenza di taluni dei requisiti di accesso di cui all'art. 3, comma 1, lettere h) e i), del Decreto Attuativo.